



FORUM 'LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA' (PIUE)

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia dell'UE

Bollettino n. 2 – Aprile-giugno 2026

A cura di Cristina Contartese con la collaborazione di Anna Pau e Silvia Turco Liveri

Coordinamento scientifico: Maria Eugenia Bartoloni e Sara Poli

In questo numero:

Protocollo Italia-Albania e garanzie procedurali previste dal diritto UE	1
AG Emiliou, Conclusioni del 23 aprile 2026, causa C-414/25, <i>Sedrata</i>	1
AG Medina, Conclusioni del 11 giugno 2026, cause riunite C-706/25 e C-707/25, <i>Comeri e Sidilli</i>	2
Richiesta di misure provvisorie e azione in carenza nei confronti del Consiglio e della Commissione in merito alle relazioni tra UE e Israele	3
Vice-presidente della Corte, Ordinanza del 28 aprile 2026, causa C-726/25 P-R, <i>Association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) c. Consiglio e Commissione</i>	3
Misure restrittive adottate in considerazione dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina	4
Corte (Prima Sezione), sentenza del 21 maggio 2026, causa C-483/23, <i>T Trust</i>	4
Misure restrittive imposte da un Paese terzo e discriminazioni di un cittadino europeo da parte di enti creditizi	4
Corte (Quarta Sezione), sentenza del 11 giugno 2026, causa C-81/24, <i>Jenec</i>	4
Dottrina	5

Protocollo Italia-Albania e garanzie procedurali previste dal diritto UE

AG Emiliou, Conclusioni del 23 aprile 2026, causa C-414/25, *Sedrata*

Parole chiave: Protocollo Italia-Albania; procedure di rimpatrio; esame delle domande di protezione internazionale; trattenimento in strutture ubicate in Paesi terzi; applicabilità del diritto UE al di fuori del territorio dello Stato membro; direttiva 2008/115/CE; direttiva 2013/32/UE.

Il controverso Protocollo Italia-Albania, volto a delocalizzare il trattenimento amministrativo dei migranti al di fuori del territorio italiano, è stato già oggetto di pronunce della Corte UE (cause riunite C-758/24 e C-759/24 *Alace e Canpelli*; cause riunite da C-50/24 a C-56/24, *Danané e a.*). Altri rinvii sono attualmente pendenti (cause riunite C-706/25 *Comeri* e C-707/25 *Sidilli*), tra cui quello in esame.

La causa *Sedrata* trae origine dal rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di cassazione italiana. La vicenda può riassumersi come segue: le autorità italiane disponevano l'espulsione di due cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti in Italia, dapprima trattenuti nel CPR di Bari e poi trasferiti nel centro per i rimpatri di Gjadër (Albania). Durante il trattenimento, entrambi presentavano domanda di protezione internazionale. Il Questore di Roma disponeva, quindi, che gli interessati continuassero ad essere trattenuti in territorio albanese. La Corte di appello di Roma negava la convalida dei relativi provvedimenti, ritenendo la normativa nazionale incompatibile con il diritto UE. Avverso le due sentenze, il Ministero dell'Interno proponeva ricorso per cassazione; è in tale sede che il giudice del rinvio ha sollevato le questioni pregiudiziali oggetto delle presenti conclusioni.

I giudici supremi italiani chiedono a quelli europei di chiarire se le disposizioni attuative del Protocollo Italia-Albania siano compatibili con la direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE) e con la direttiva sulle procedure d'asilo (direttiva 2013/32/UE). In via preliminare, l'AG chiarisce l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in situazioni come quella controversa, concludendo che le direttive in questione si applicano "nella

loro interezza” anche al di fuori del territorio dell’Unione (par. 48). Le autorità di uno Stato membro non possono, infatti, pregiudicare l’applicazione delle norme comuni in materia di procedure di asilo (definita, al par. 38, una “politica chiave dell’Unione”) trasferendo i cittadini di Paesi terzi già entrati nell’UE in strutture ubicate al di fuori del loro territorio. Sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di discrezionalità nello stabilire quali aree considerare frontiere o zone di transito ai fini di tali procedure, detto margine non è illimitato e non può essere esercitato in modo da eludere le regole fissate dal diritto dell’Unione. Dalla circostanza che la questione ricada nell’ambito del diritto dell’Unione discende anche l’applicabilità della Carta dei diritti fondamentali.

Premesso ciò, l’AG risponde alle questioni pregiudiziali. La sua analisi prende le mosse dalla valutazione dello Stato terzo con cui l’Italia ha concluso il protocollo in esame: diverse circostanze - prossimità geografica, lo status di Paese candidato all’adesione, la qualità di parte contraente della CEDU - inducono a ritenere tale Paese in grado di offrire le necessarie garanzie di rispetto dei diritti fondamentali. Muovendo da tale presupposto, l’AG affronta la questione di fondo: a suo avviso, le due direttive europee non ostano, in linea di principio, alla delocalizzazione delle procedure per il rimpatrio in centri di permanenza temporanea ubicati al di fuori del territorio dell’Unione: il trasferimento in un *hub* come quello albanese non è dunque vietato di per sé. Tuttavia, per non compromettere l’*effet utile* del diritto UE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare specifiche misure organizzative e logistiche idonee a garantire il rispetto delle norme in questione.

In particolare, per quanto riguarda la direttiva rimpatri, la possibilità di esternalizzare parte della procedura è condizionata al rispetto di determinate garanzie: tra queste, il diritto a ricevere assistenza legale e linguistica; il diritto ad entrare in contatto con familiari, rappresentanti legali e autorità consolari competenti; la possibilità di disporre in tempi rapidi il rilascio dell’interessato e il suo ritrasferimento nel territorio dello Stato membro. Devono, inoltre, essere assicurate le tutele aggiuntive previste per i minori e i soggetti vulnerabili.

Lo stesso ragionamento è applicabile, *mutatis mutandis*, alla direttiva sulle procedure d’asilo. Neppure quest’ultima osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che consenta il trattenimento in strutture ubicate in uno Stato terzo di un cittadino di un Paese terzo soggetto a procedure di rimpatrio, il quale abbia presentato domanda di protezione internazionale durante il trattenimento in dette strutture. Ciò, tuttavia, a condizione che la normativa nazionale sia applicata nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciuti ai richiedenti protezione internazionale. Inoltre, detti richiedenti devono poter comparire di persona, ove necessario, dinanzi alle autorità amministrative o giurisdizionali competenti, e deve essere assicurato, all’occorrenza, un rapido controllo giurisdizionale ai sensi dell’art. 26 della direttiva.

In definitiva, l’AG non esclude in radice la delocalizzazione del trattenimento in uno Stato terzo, ma la ammette solo nella misura in cui le concrete modalità applicative non si traducano in una compressione dei diritti e delle garanzie che il diritto dell’Unione riconosce agli interessati.

AG Medina, Conclusioni del 11 giugno 2026, cause riunite C-706/25 e C-707/25, *Comeri e Sidilli*

Parole chiave: Protocollo Italia-Albania; procedure di rimpatrio; esame delle domande di protezione internazionale; trattenimento in strutture ubicate in Paesi terzi; riparto di competenze; direttiva 2008/115/CE; direttiva 2013/33/UE.

Il controverso Protocollo Italia-Albania, volto a delocalizzare il trattenimento amministrativo dei migranti al di fuori del territorio italiano, è stato già oggetto di pronunce della Corte UE (cause riunite C-758/24 e C-759/24 *Alace e Canpelli*; cause riunite da C-50/24 a C-56/24, *Danané e a.*). Altri rinvii sono attualmente pendenti (C-414/25, *Sedrata*), tra cui quello in esame.

La vicenda oggetto delle presenti conclusioni può riassumersi come segue: le autorità italiane disponevano l’espulsione di due cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti in Italia, trattenuti nel CPR di Bari e poi trasferiti nel centro per i rimpatri di Gjadër (Albania), ove entrambi presentavano domanda di protezione internazionale. Considerando le loro domande pretestuose, le autorità italiane ne disponevano il trattenimento presso il centro. La Corte d’Appello di Roma, cui il Questore chiedeva la convalida delle nuove decisioni di trattenimento, ha sollevato alcune questioni pregiudiziali. In particolare, i giudici italiani interrogano i giudici europei sulla compatibilità del Protocollo Italia-Albania con il riparto delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nella conclusione di accordi internazionali e sul rispetto delle garanzie UE nel regime di trattenimento esternalizzato.

In via preliminare, l’AG precisa che le decisioni di trattenimento oggetto di convalida debbano intendersi adottate sulla base del decreto legislativo n. 142/2015, che attua le direttive 2013/32 e 2013/33. La normativa italiana prevede la possibilità di trattenere nei centri di rimpatrio stranieri le cui domande di protezione internazionale appaiano motivate dal solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del

respingimento o dell'espulsione. I provvedimenti oggetto della causa principale devono pertanto essere considerati autonomi e distinti dall'iniziale decisione di trattenimento, fondata invece sulla direttiva 2008/115.

Stabilito ciò, l'AG si dedica a rispondere alle questioni pregiudiziali. L'analisi prende avvio dalla valutazione del margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nell'attuazione delle direttive, in relazione al tipo di competenza esercitato dal legislatore UE. Sebbene la politica comune in materia di asilo rientri fra le materie di competenza concorrente, l'AG si chiede se l'adozione delle direttive abbia determinato una competenza esterna esclusiva dell'Unione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, TFUE, cosicché la conclusione del Protocollo italo-albanese e l'adozione dei provvedimenti nazionali in questione eccederebbero la competenza residua dello Stato membro in questione, in primo luogo con riguardo alla scelta di ubicare un centro di rimpatrio al di fuori del territorio nazionale.

A suo avviso, il silenzio del legislatore sovranazionale sulla localizzazione dei centri di trattenimento esclude la sussistenza di una competenza esclusiva dell'Unione nel disciplinare tale aspetto, lasciando alla discrezionalità degli Stati la conclusione di accordi con Paesi terzi a tal fine. Tuttavia, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità nazionali restano vincolate al rispetto integrale delle condizioni e delle garanzie previste dalle direttive. In continuità con le argomentazioni già esposte dall'AG Emiliou in *Sedrata*, Medina sottolinea che la collocazione del centro al di fuori del territorio nazionale non esclude l'applicabilità del diritto UE, di cui lo Stato membro deve comunque assicurare l'effetto utile in tutte le aree sottoposte alla propria giurisdizione. Ebbene, nonostante l'area ove sorge il centro di trattenimento resti formalmente soggetta alla sovranità dell'Albania, il controllo territoriale effettivo delle stesse è esercitato dalle autorità italiane, vincolate dalle garanzie previste dall'Unione. Muovendo da tale premessa, l'AG affronta il cuore della questione: il Protocollo modifica la portata concreta delle garanzie procedurali derivanti dal diritto UE?

A fronte dell'analisi del protocollo, l'AG evidenzia aspetti critici afferenti ai diritti di difesa dei soggetti trattenuti a Gjadër. In particolare, la mancata garanzia di un accesso effettivo e riservato al consulente legale in condizioni equivalenti a quelle di cui gli assistiti avrebbero beneficiato nel territorio nazionale rappresenterebbe, ad avviso dell'AG, una limitazione arbitraria dell'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite, in violazione dell'art. 47 della Carta.

Da ultimo, neppure l'obbligo di rilascio immediato, in caso di mancata convalida dei provvedimenti di trattenimento, sarebbe rispettato. Il Protocollo impedisce, infatti, ai soggetti trattenuti di lasciare il centro di rimpatrio autonomamente e non disciplina le modalità del trasferimento in tali casi, di fatto privando di effettività l'art. 9 della direttiva 2013/33.

Pertanto, se da un lato la scelta di localizzare i centri di rimpatrio al di fuori del territorio nazionale non eccede il margine di discrezionalità degli Stati membri, dall'altro, questi ultimi devono assicurare ai richiedenti protezione internazionale quelle garanzie minime procedurali che ne delimitano il trattenimento.

In definitiva, come in *Sedrata*, l'AG non esclude in radice la delocalizzazione del trattenimento in uno Stato terzo, ma la ammette solo nella misura in cui le concrete modalità applicative non si traducano in una compressione dei diritti e delle garanzie che il diritto dell'Unione riconosce agli interessati.

Richiesta di misure provvisorie e azione in carenza nei confronti del Consiglio e della Commissione in merito alle relazioni tra UE e Israele

Vice-presidente della Corte, Ordinanza del 28 aprile 2026, causa C-726/25 P-R, *Association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) c. Consiglio e Commissione*

Parole chiave: richiesta di misure provvisorie; azione in carenza nei confronti del Consiglio e della Commissione; programmi e attività con Israele; art. 265 TFUE; art. 279 TFUE.

Il 14 novembre 2025, JURDI ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2025 (*JURDI c. Consiglio e Commissione*, T-482/25), nella quale quest'ultimo ha rigettato il ricorso per carenza ai sensi dell'art. 265 TFUE. Nella causa in esame, JURDI chiede alla Corte misure provvisorie, ai sensi dell'art. 279 TFUE, nei confronti del Consiglio e della Commissione. Quanto al Consiglio, Jurdi chiede alla Corte di ordinargli di valutare, con urgenza, la conformità delle relazioni tra l'UE e Israele con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale sulla prevenzione del genocidio. Alla Commissione, la ricorrente chiede di sospendere temporaneamente i nuovi impegni con le entità pubbliche israeliana nel quadro di programmi di sua competenza, quali "Horizon Europe" e "Digital Europe".

Il Vice-presidente ricorda che, per quanto possano essere seri i mezzi e gli argomenti invocati dalla ricorrente contro l'ordinanza contestata, questi da soli non bastano a giustificare la concessione delle misure provvisorie. Per dimostrare che è soddisfatta la condizione relativa al *fumus boni juris*, la ricorrente deve anche riuscire a dimostrare che questi sono tali da giustificare la concessione delle misure provvisorie richieste. Nel

caso di specie, tuttavia, JURDI si basa esclusivamente su errori di diritto che il Tribunale avrebbe presumibilmente commesso nell'ordinanza impugnata esaminando l'ammissibilità del ricorso per inadempimento e la propria competenza. Al contrario, non specifica affatto, nella sua richiesta in via cautelare, in cosa consista l'inadempimento che rimprovera al Consiglio e alla Commissione nel contesto del ricorso che ha presentato davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 265 TFUE. In sostanza, nella richiesta in esame emerge l'assenza di qualsiasi indicazione sugli atti che, secondo la ricorrente, il Consiglio e la Commissione erano tenuti ad adottare senza avere alcun margine di discrezionalità e sulle disposizioni del diritto dell'Unione da cui deriverebbe tale obbligo. In queste condizioni, il giudice non è in grado di valutare, basandosi soltanto su detta richiesta, la fondatezza delle misure provvisorie richieste in attesa della decisione di merito.

In conclusione, la presente richiesta d'urgenza non contiene gli elementi necessari per valutare se la condizione relativa al *fumus boni juris* possa essere considerata soddisfatta, ed è, di conseguenza, respinta come manifestamente inammissibile.

Misure restrittive adottate in considerazione dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina

Corte (Prima Sezione), sentenza del 21 maggio 2026, causa C-483/23, *T Trust*

Parole chiave: misure restrittive nei confronti della Russia; congelamento di fondi e risorse economiche; trust; nozioni di "appartenenza" e "controllo"; art. 2, regolamento (UE) n. 269/2014.

Il rinvio pregiudiziale in esame riguarda quattro società italiane controllate, tramite una *holding* con sede alle Bermuda, da un *trust* istituito da un cittadino russo. Il disponente del trust era stato rimosso dall'elenco dei beneficiari prima di essere sanzionato nel 2022. Le autorità italiane hanno, tuttavia, congelato gli attivi delle società, ritenendo che essi fossero sostanzialmente riconducibili al titolare effettivo iniziale e a sua moglie, entrambi destinatari di sanzioni. Tale decisione è stata adottata nonostante le clausole dei trust escludessero qualsiasi trasferimento a favore delle persone sanzionate, e qualsiasi forma di controllo da parte loro.

Il TAR del Lazio, investito della controversia, solleva una questione pregiudiziale essenzialmente afferente alle nozioni di "appartenenza" e "controllo" di fondi e risorse economiche. In particolare, chiede alla Corte se l'art. 2, par. 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 consenta di congelare fondi e risorse economiche collocati in un trust quando il disponente sia inserito nell'elenco dei soggetti sanzionati, anche se non è più formalmente beneficiario dei beni, né titolare giuridico degli stessi.

Nel rispondere al quesito pregiudiziale, la Corte ricostruisce le diverse versioni linguistiche della disposizione, le quali rinviavano a un'ampia gamma di rapporti tra destinatario delle sanzioni e fondi oggetto di congelamento. Con il duplice obiettivo di evitare la circonvenzione delle misure restrittive ed ostacolare transazioni con le risorse congelate, fornisce un'interpretazione delle nozioni di "appartenenza" e "controllo" che va oltre il dato meramente formale assicurando l'effetto utile della norma sovranazionale. Secondo il ragionamento della Corte, le stesse infatti ricomprendono non solo la proprietà in senso stretto, ma anche situazioni in cui il destinatario delle sanzioni possa, di fatto, utilizzare i beni, trarne beneficio, disporne o influenzare le decisioni del *trustee* sulla loro gestione.

Ne consegue che i beni afferenti ad un trust possono essere congelati se, alla luce delle circostanze concrete da esaminare caso per caso, risulta che il disponente continui a esercitare su di essi un potere o un'influenza sostanziale. A tal fine, il giudice nazionale deve valutare indizi quali la complessità non necessaria della struttura fiduciaria, modifiche intervenute poco prima dell'adozione delle sanzioni, rapporti personali o economici tra disponente, *trustee* e beneficiari, nonché l'eventuale destinazione dei beni ad attività che avvantaggino, anche indirettamente, la persona sanzionata.

In conclusione, la Corte dichiara che il congelamento di fondi e risorse economiche detenuti tramite trust è compatibile con il diritto dell'Unione quando il disponente inserito nelle liste mantenga il potere di utilizzare, beneficiare o disporre dei beni, oppure di influenzare le decisioni relative alla loro gestione, anche se non è più formalmente beneficiario dei beni né titolare giuridico degli stessi.

Misure restrittive imposte da un Paese terzo e discriminazioni di un cittadino europeo da parte di enti creditizi

Corte (Quarta Sezione), sentenza del 11 giugno 2026, causa C-81/24, *Jenec*

Parole chiave: servizi finanziari; prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; consumatore UE che figura nell'elenco OFAC statunitense; rifiuto

di apertura di un conto di pagamento per tale motivo; art. 16, paragrafo 4, direttiva 2014/92/UE; direttiva (UE) 2015/849.

Nel 2017, LH tentava di pagare, a Lubiana (Slovenia), una fattura emessa a nome di sua moglie a partire dal conto bancario di quest'ultima, aperto presso la OTP Banka d.d., già Nova Kreditna Maribor (di seguito "OTP"). Dopo che i dati di LH erano stati inseriti nel sistema di pagamento, la banca bloccava l'operazione. A motivazione di tale blocco, la banca adduceva l'inclusione del ricorrente nelle liste dell'*Office of Foreign Assets Control* (OFAC) statunitense. Per gli stessi motivi, nel 2022 la banca OTP negava a LH l'apertura di un conto di pagamento di base a proprio nome.

LH intentava un'azione avverso tale banca e il giudice sloveno decideva di rinviare la questione alla Corte UE. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 16, par. 4, della direttiva 2014/92/UE, letto in combinato disposto con la direttiva 2015/849 (antiriciclaggio) e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali UE. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il rifiuto di aprire un conto di base a causa dell'inserimento del cliente in un elenco OFAC sia compatibile con il diritto UE. Tenuto conto che il procedimento penale contro LH per il reato a causa del quale il suo nome è inserito nel suddetto elenco era stato archiviato nel 2015 senza alcuna condanna. Inoltre, nessuna misura restrittiva è stata adottata nei suoi confronti dalle Nazioni Unite, dall'UE o dalla Repubblica di Slovenia.

Ai sensi della direttiva 2014/92, gli Stati membri devono garantire che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento non siano discriminati sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza, fermo restando il dovere degli enti creditizi di assicurare che i loro clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti. Ad esempio, gli enti creditizi dovrebbero rifiutare l'apertura del conto o dovrebbero recedere dal relativo contratto in circostanze specifiche quali il mancato rispetto, da parte del cliente, della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Ad avviso della Corte, l'inserimento del cliente in un elenco OFAC (o analogo elenco di un Paese terzo) non può di per sé giustificare l'automatico rifiuto di aprire un conto di pagamento di base. La direttiva 2015/849 nulla prevede in tal senso. I giudici europei considerano piuttosto tale inserimento un fattore di rischio pertinente, che l'ente creditizio è tenuto a prendere in considerazione nell'ambito della sua valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Solo se, all'esito di questa valutazione, la banca conclude di non poter gestire efficacemente il rischio con misure proporzionate, il rifiuto dell'apertura del conto può fondarsi sull'art. 16, par. 4, della direttiva 2014/92. In ogni caso, come ricorda la Corte, le disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro non possono essere utilizzate come pretesto per rifiutare consumatori meno allettanti dal punto di vista commerciale. In conclusione, gli Stati membri non possono imporre agli enti creditizi di negare a un consumatore l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base per il solo motivo che tale consumatore è oggetto di misure restrittive imposte da un Paese terzo, senza che l'ente creditizio interessato abbia proceduto a una valutazione individualizzata del rischio. Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio accertare se il rifiuto opposto a LH sia o meno fondato su una tale valutazione.

Avendo risposto negativamente alla prima questione, la Corte non si pronuncia sull'art. 48 della Carta, oggetto delle successive questioni, presentate in via subordinata.

Dottrina

J. BORNEMANN, E. FRASCA, *Litigating Externalisation under the Italy-Albania Protocol: Fair-Weather Assumptions and Comfort Signals in AG Emiliou's Opinion in Sedrata*, in *VerfBlog* (11 maggio 2026), <https://verfassungsblog.de/litigating-externalisation-under-the-italy-albania-protocol/>

A. DE LEO, *The Fiction of Non-Entry Meets the Fiction of Remaining: AG Emiliou in Sedrata*, in *EU Law Analysis* (27 aprile 2026), <https://eulawanalysis.blogspot.com/2026/04/the-fiction-of-non-entry-meets-fiction.html>

A. DI PASCALE, *Delocalizzare i centri, non i diritti. Le conclusioni dell'Avvocata generale Medina nelle cause riunite C-706/25 e C-707/25 (Comeri e Sidilli) tra competenze esterne e territorialità funzionale del diritto dell'asilo dell'Unione*, in *Eurojus* (6 luglio 2026), <https://rivista.eurojus.it/delocalizzare-i-centri-non-i-diritti-le-conclusioni-dellavvocata-generale-medina-nelle-cause-riunite-c-706-25-e-c-707-25-comeri-e-sidilli-tra-competenze-esterne-e-territorialita-funzionale/>

S. MORLOTTI, *Le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa Sedrata: verso una legittimazione dell'esternalizzazione delle procedure di asilo?*, in *Eurojus* (30 aprile 2026), https://rivista.eurojus.it/le-conclusioni-dellavvocato-generale-nella-causa-c-414-25-sedrata-verso-una-legittimazione-dellesternalizzazione-delle-procedure-di-asilo/?generate_pdf=11237

